

Giunta Regionale

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo

**Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale**

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Paola Castellini

TIPO ANNO NUMERO  
 Reg. PG 2008 1148389  
 del 16/05/2008.

Alle Province della Regione Emilia-Romagna  
 Uffici Commercio  
 Loro sedi

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna  
 Uffici Commercio  
 Loro sedi

e p.c. ANCI Emilia-Romagna  
 UPI Emilia-Romagna  
 Loro sedi

Oggetto: impianti di distribuzione carburanti per natanti.

Sono pervenuti a questo Servizio alcuni quesiti volti a chiedere a quale ente spetti la competenza amministrativa relativamente agli impianti di distribuzione carburanti per natanti; per la rilevanza del tema trattato, si ritiene opportuno divulgare la risposta alle Province e ai Comuni della Regione.

Al riguardo va preliminarmente evidenziato che il Ministero dell'Interno, con proprie circolari prot. M/29138/5-5 del 29 novembre 2004 e del 5 novembre 2007, ha espresso l'opinione secondo cui, dopo l'entrata in vigore della L. 239/04 di riordino del sistema energetico, resta di competenza dei Prefetti unicamente il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 5 del decreto legge 82/93, convertito nella legge 162/93.

Sulla base di questa interpretazione le Prefetture (Uffici territoriali del Governo) non si ritengono più competenti sui procedimenti indicati nell'art. 3 del DPCM 11 settembre 1989 (autorizzazioni all'esercizio degli impianti privati avio e degli impianti privati per natanti); come sopra riportato, esse trattano invece le pratiche relative agli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per gli autoveicoli di proprietà della P.A., in quanto tale competenza è attribuita da una fonte normativa di rango primario (DL 82/93)

Ciò premesso, resta ora da stabilire a quale ente locale (provincia o comune) debba essere riconosciuta la competenza sulla materia dei distributori di carburanti per natanti.

40127 Bologna, Viale Aldo Moro 44 - Tel. 051/639.6430 - Fax 051/639.6599  
 e-mail: [commercio@regione.emilia-romagna.it](mailto:commercio@regione.emilia-romagna.it)

a uso interno	DP	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
				881	450	60				2008	3	

La norma di riferimento in materia di impianti di distribuzione carburanti è il D.Lgs 32/98, che all'art. 3, comma 4, attribuisce ai comuni la competenza all'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali (senza distinguere tra pubblici e privati) e, all'art. 3, comma 10, riserva ancora ai comuni le autorizzazioni all'esercizio degli impianti privati (senza distinzione tra stradali, avio o lacuali/marittimi). Anche il DPR 616/77, all'art. 54 lett. f), attribuisce ai comuni, in generale, le funzioni relative agli impianti di distribuzione carburanti.

Inoltre, se è vero che la deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 nella definizione di rete degli impianti di distribuzione carburanti fa salve le ipotesi previste dal DPCM 11 settembre 1989 (impianti ad uso privato avio e per natanti, impianti per autoveicoli della P.A.), e pertanto opera un implicito richiamo alla ripartizione di competenze tra comuni e prefetture fissata dal decreto medesimo, va altresì ricordato che la delibera regionale è stata approvata ante legem n. 239/04 e quindi va ora interpretata alla luce delle norme succedutele e del nuovo assetto di attribuzioni di funzioni.

Da ultimo va precisato che potrebbe astrattamente riconoscersi la competenza delle province su questa materia solo se si dovesse fare rientrare gli impianti di distribuzione per natanti nel genere dei depositi di oli minerali, di competenza provinciale in base al combinato disposto della L. 239/04 e della L.R. 26/04. Ciò però contrasterebbe sia con le definizioni di impianto ad uso pubblico e di impianto ad uso privato contenute rispettivamente nel punto 1.3.2 e nel punto 1.3.10 della DCR 355/2002 ("uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante" e "tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità (...)" ), sia con la definizione fornita dal Ministero delle Attività Produttive (nota prot. 249969 del 3 marzo 2003 e nota prot. 256619 del 19 giugno 2003), secondo cui il tratto caratteristico degli impianti di distribuzione carburanti rispetto ai depositi è costituito dalla presenza di "uno o più apparecchi di erogazione automatica".

Per i suddetti motivi, nonché per assicurare la necessaria omogeneità tra le rispettive competenze dei comuni e delle province, questo Servizio ritiene che la generale attribuzione comunale sugli impianti di distribuzione carburanti sancita dal D.Lgs 32/98 ricomprenda anche gli impianti per natanti ad uso pubblico o privato.

Cordiali saluti

  
Dott.ssa Paola Castellini

MB